



**Il Regolamento UE 2021/821
del 20 Maggio 2021
sul controllo delle esportazioni
di Prodotti a Duplice Uso**

Le novità per le imprese

Webinar, ASSOLOMBARDA 9 febbraio 2022

«DUAL USE,

E-LICENSING, ICP

E NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

MODALITÀ OPERATIVE E ASPETTI PRATICI»





La modernizzazione del sistema di export control dell'UE: un lungo cammino verso il Reg. UE 2021/821 in materia di Prodotti a Duplice Uso

«Europe is in danger. The Eu has to step up its security defence»
ARUE Josep Borrell

- ❑ Proposta di Regolamento della Commissione: settembre 2016
- ❑ Posizione del Parlamento Europeo: gennaio 2018
- ❑ Posizione negoziale del Consiglio: giugno 2019
- ❑ Triloghi: ottobre 2019-novembre 2020
- ❑ Versione informale del nuovo Regolamento: 18 novembre 2020
- ❑ Firma del Regolamento (UE) 2021/821: 20 maggio 2021
- ❑ Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE: 11 giugno 2021
- ❑ Entrata in vigore del nuovo Regolamento: 9 settembre 2021



La modernizzazione del sistema di controllo delle esportazioni dell'UE:
un nuovo sistema, due dimensioni complementari (1/2)

- ❑ Completo aggiornamento del sistema
- ❑ Aggiornamento di definizione e parametri per controllo, armonizzazione, semplificazione e digitalizzazione delle licenze
- ❑ Maggiore condivisione delle informazioni e cooperazione con Paesi terzi
- ❑ Nuove norme in materia di trasparenza, *enforcement*, *outreach* agli operatori dei settori interessati e sviluppo programmi informazione



La modernizzazione del sistema di controllo delle esportazioni dell'UE:
un nuovo sistema, due dimensioni complementari (2/2)

- Nuova base per controlli autonomi dell'UE

Es. «tecnologie di cyber sorveglianza»,
potenzialmente impiegate per la violazione di diritti
umani.

- Meccanismo di coordinamento a livello unionale
dei controlli nazionali

Es. «tecnologie emergenti»



I controlli autonomi dell'UE: «controlli a tutela dei diritti umani» e «controlli su tecnologie emergenti» (1/2)

«Human security dimension»: **meccanismo dell'UE per i controlli di uso finale sulle esportazioni di beni e tecnologie di cyber sorveglianza utilizzabili per la violazione di diritti umani** (Art. 2.20, Art.5).

Il meccanismo viene attuato partendo dalle decisioni degli Stati membri (SM), a seguito delle valutazioni effettuate dalle Autorità competenti sul controllo di beni e tecnologie di cyber sorveglianza non listati, in relazione al loro possibile impiego per repressione interna e/o serie violazioni dei diritti umani.

Il meccanismo prevede l'introduzione di controlli nella UE attraverso un processo di consultazione tra le Autorità competenti degli SM (obbligatoria e con termini ben definiti).

Il risultato si traduce nella pubblicazione sulla GUUE di una «lista di controllo (*watch list*) dell'UE», contenente beni e destinazioni da sottoporre ad autorizzazione.



I controlli autonomi dell'UE: «controlli a tutela dei diritti umani» e «controlli su tecnologie emergenti» (2/2)

- Azioni di «*due diligence*» da parte degli esportatori, su cui Commissione e SM stanno elaborando delle Linee Guida di sostegno (Art. 5.2).
- Meccanismo di coordinamento dei controlli nazionali su beni e tecnologie non listati per il controllo delle cosiddette «tecnologie emergenti» (artt. 9 e 10)
- Pubblicazione nella GUUE delle liste nazionali di controllo adottate con un provvedimento nazionale dai singoli SM.
- Ogni SM potrà allineare i propri controlli **su beni e tecnologie non listati** a quelli di altri SM che abbiano adottato liste di controllo nazionali.



L'aggiornamento del sistema: definizioni e principali parametri di controllo

- * Le principali **definizioni sono state modificate o aggiornate**
Es. esportazione, ri-esportazione, esportatore, transito, etc.
- * Alcune **nuove definizioni sono state introdotte**
Es. «fornitore di assistenza tecnica», «beni di cyber sorveglianza», «programma interno di conformità (ICP)», «transazione essenzialmente identica», etc.
- * Alcuni dei **principali parametri di controllo sono stati specificati**
Es. applicabilità di controlli a persone fisiche, la determinazione dell'Autorità competente o i requisiti di conformità per le società esportatrici.
- * **I criteri di valutazione per l'introduzione e l'applicazione di alcuni controlli, anche su beni non listati, sono stati chiariti**
Es. terrorismo (Art. 9).




L'aggiornamento del sistema: armonizzazione, semplificazione e digitalizzazione delle licenze (1/2)

Autorizzazioni Generali di Esportazione dell'Unione (AGEU): autorizzazioni per l'esportazione di alcuni prodotti duali verso determinati Paesi di destinazione, secondo condizioni e requisiti elencati nelle sezioni da A ad H dell'All. II.

2 Nuove Autorizzazioni Generali di Esportazione dell'Unione (AGEU): per i trasferimenti di tecnologia intra-gruppo societario (EU 007) e per beni crittografici (EU 008).



**AGEU
da 6 a 8**



L'aggiornamento del sistema: armonizzazione, semplificazione e digitalizzazione delle licenze (2/2)

- * **Armonizzazione di condizioni e requisiti di base per le AGEU**


Es. registrazione degli esportatori, notifica di primo uso e rendiconto azione dell'utilizzo dell'AGEU. Ulteriore delega di competenze alla Commissione per emendare i beni e le liste di destinazioni nell'All. II, sezioni da A ad H, in virtù di possibili sviluppi tecnologici e/o geopolitici.

- * **Armonizzazione di alcuni parametri delle licenze**

Es. durata massima (2 anni), dichiarazione di uso finale (EUS), requisito di possesso di un ICP per richiedere un'autorizzazione globale, etc.

- * **Nuova tipologia di licenza globale:** «Autorizzazione per Grandi Progetti».

- * **Sviluppo di sistemi elettronici per le licenze** e loro interconnessione.



L'aggiornamento del sistema: i controlli sui servizi d'intermediazione, sull'assistenza tecnica e sul transito


* **I controlli sull'intermediazione, sull'assistenza tecnica e sul transito sono stati aggiornati ed armonizzati** per i beni listati, per l'impiego di Armi di Distruzione di Massa e per gli usi militari in Paesi Terzi sotto embargo.

In particolare vengono chiariti:

* **L'applicabilità dei controlli sull'intermediazione** a soggetti di Paesi Terzi che forniscono tali servizi dal territorio dell'UE.

* **L'applicabilità dei controlli sull'assistenza tecnica** a soggetti di Paesi Terzi che forniscono tali servizi dal territorio dell'UE, alla fornitura di tali servizi da parte di soggetti dell'UE da un Paese Terzo e ai trasferimenti di tecnologia verso cittadini di Paesi Terzi all'interno dell'UE.

* **I controlli sul transito**, in particolare per le persone fisiche, le società non stabilite nell'UE ed alcune operazioni (es. transhipment).



L'aggiornamento del sistema: un maggiore scambio di informazioni e l'*enforcement* (1/2).


- **Ulteriore incremento e sviluppo di una «diretta cooperazione e scambio di informazioni»** tra gli SM e con la Commissione, anche mediante un più ampio scambio di informazioni sui beni e le tecnologie esportate, ad es. sui dati delle licenze, delle esportazioni, sugli utilizzatori delle AGEU, sull'applicazione dei criteri di valutazione, sugli ICP, etc.

➔ ***Tale scambio di informazioni deve effettuarsi secondo gli esistenti standard di protezione dei dati e garantendo il rispetto dei requisiti di sicurezza e confidenzialità commerciale.***



L'aggiornamento del sistema: un maggiore scambio di informazioni e l'*enforcement* (2/2)

- **sempre maggiore scambio di informazioni sull'*enforcement* ed una rafforzata cooperazione inter-agenzie in materia**, compresa la creazione del cosiddetto «*Enforcement Coordination Mechanism*» (*ECM*);
- **lo sviluppo di specifici programmi di formazione e di costruzione delle capacità**, destinati a funzionari delle amministrazioni degli SM coinvolte nel sistema di controllo del duplice uso
- **rafforzamento del ruolo del Dual Use Coordination Group (DUCG) e conferma delle azioni per lo sviluppo di specifici strumenti informatici** (specie per lo scambio di informazioni) **e per la loro interconnessione** (compresi i sistemi delle Dogane dell'UE .



L'aggiornamento del sistema: maggiore trasparenza e sviluppo di partenariato con il settore privato (*outreach* e cooperazione)

- * **un più alto livello di trasparenza**, definendone i requisiti (Art. 26.2). Pubblicazione di Rapporto Annuale con dati più dettagliati sulle licenze per tipologie di beni e destinazioni + altre informazioni (es. risorse delle PPAA nazionali per il *licensing* e per i controlli).
- * **cooperazione e outreach verso l'industria nazionale produttrice ed esportatrice**, tramite lo sviluppo di «partenariato con il settore privato», per es. mediante coinvolgimento dei vari *stakeholders* nei Gruppi di Esperti Tecnici (Art. 24.1), creazione di linee guida (Art. 26.1), definizione di elementi chiave per la *due diligence*, ICP

con particolare attenzione alle PMI.



ICP:INTERNAL COMPLIANCE PROGRAM

- **RACCOMANDAZIONE UE 1318/2019 SU GUUE 5 AGOSTO 2019 CONTIENE LINEE GUIDA PER LA CREAZIONE DI ICP DEDICATI AGLI ESPORTATORI DI BENI DUALI.**
- **L'ICP È UN PROGRAMMA DI CONTROLLO INTERNO PER MIGLIORARE IL CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ ESPORTATIVA GLOBALE DI UNA SOCIETÀ E QUELLO DI OGNI SINGOLA OPERAZIONE ESPORTATIVA.**
- **ADOTTARE UN ICP È OBBLIGATORIO PER ESPORTARE IN GLOBALE O CON AGEU EU 007, MA È ALTAMENTE CONSIGLIABILE PER TUTTI LE ALTRE TIPOLOGIE ESPORTATIVE.**
- **I PRIMI CONTROLLORI DELLE ESPORTAZIONI SONO GLI ESPORTATORI! APPLICANDO UN ICP GLI ESPORTATORI AIUTANO LE AUTORITÀ A CONTROLLARE MEGLIO E A RAFFORZARE LA RETE GLOBALE DEI CONTROLLI.**
- **L'ICP FA RISPARMIARE DENARO ALLE SOCIETÀ, TUTELANDO DA TRANSAZIONI RISCHIOSE E ILLECITE!!**

ICP: I SETTE PUNTI CHIAVE:

- 1. IMPEGNO DELL'ALTA DIRIGENZA A GARANTIRE LA CONFORMITÀ**
- 2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, RESPONSABILITÀ E RISORSE**
- 3. FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE**
- 4. PROCESSI E PROCEDURE DI VERIFICA DELLE TRANSAZIONI**
- 5. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI, AUDIT, SEGNALAZIONI E AZIONI CORRETTIVE**
- 6. TENUTA DEI REGISTRI E DOCUMENTAZIONE**
- 7. SICUREZZA FISICA E DELLE INFORMAZIONI**

OGNI PUNTO CHIAVE DELL'ICP VIENE ENUNCIATO E DEFINITO

- ⊙ È necessario che ogni esportatore comprenda bene che cosa esattamente le Linee Guida intendono significare con il titolo di ogni capitolo.
- ⊙ Solo in questo modo è possibile inquadrare adeguatamente il settore di attività/l'azione nella singola operazione esportativa che deve essere controllato/a ed adottare le misure concrete più idonee allo scopo.


PER OGNI PUNTO CHIAVE DELL'ICP DEVONO ESSERE POI CONSIDERATI DUE ASPETTI

- ◉ QUALI SONO LE ASPETTATIVE?



Quali passaggi concreti, all'interno della mia attività d'esportazione / di questa operazione esportativa, rispecchiano quanto richiedono le Linee Guida su questo punto chiave?

- ◉ QUALI SONO LE MISURE DA ADOTTARE?



Quali sono le singole azioni che devo adottare per effettuare un controllo efficace, che assicuri un adeguato adempimento delle aspettative richieste dalle Linee Guida all'interno della mia società?


UN ICP È UN UTILE STRUMENTO PER L'ESPORTATORE PER:

- accrescere nelle società la consapevolezza ed il senso di responsabilità nella propria attività esportativa;
- metterle in grado di cooperare con le proprie Autorità nazionali al rafforzamento della rete globale dei controlli;
- ridurre i rischi nell'esportazione di beni sensibili anche non listati e/o verso entità sensibili.
- Aumentare i termini della propria reputabilità sociale.



ADOTTARE UN ICP CONVIENE!

L'ICP
contiene elementi efficaci
che consentono alla società
di controllare meglio le
proprie operazioni
esportative,
fa risparmiare denaro,
evitando transazioni
rischiose.



L'ICP DEVE ESSERE
MODELLATO DALLA SINGOLA
SOCIETÀ ESPORTATRICE
SULLA PROPRIA TAGLIA, SUI
PRODOTTI DA ESPORTARE E
SULLE PROPRIE ESIGENZE...

...*PICCOLA IMPRESA*
MEDIA IMPRESA
GRANDE IMPRESA...

...Ma possono adottare
un ICP anche da agenzie
di spedizione, società di
trasporto, di
immagazzinaggio, etc.



MA QUANTO DEVE ESSERE LUNGO ED ARTICOLATO UN ICP??

Dipende dalla grandezza e dalla complessità della società esportatrice!!
Per le piccole imprese vanno bene anche di pochi fogli o anche solo due pagine.
Per le più grandi, forse l'ICP sarà diviso persino in capitoli!

L'importante è che sia un programma valido, ovvero che consenta alla società di controllare efficacemente la propria attività esportativa.
Se la società opera in globale o con EU007, l'ICP deve essere sottoposto al vaglio della UAMA.




L'aggiornamento del sistema: la cooperazione con i Paesi Terzi e la convergenza globale dei controlli

Mandato a UE d'intensificare la cooperazione con i Paesi Terzi, ponendo le basi giuridiche per farlo = **convergenza e parità**


Sviluppo di «Dialoghi sul controllo delle esportazioni»:

- con i Paesi partners e per attuazione di programmi di *outreach* e di *capacity building* dei funzionari di tali Paesi deputati ai controlli;
- con i Regimi Multilaterali di controllo delle esportazioni.



**L'aggiornamento del sistema:
Il prossimo Allegato I.
Il Regolamento Delegato della Commissione 2021**


Il 20 ottobre 2021 la Commissione Europea ha adottato un Regolamento Delegato C(2021)7424 per aggiornare l'All. I e l'All. IV del Regolamento (UE) 2021/821, a seguito dei cambiamenti delle liste di controllo introdotti nel 2020 nei Regimi Multilaterali di controllo.



L'aggiornamento del sistema: Nuovi codici per le licenze d'esportazione nelle dichiarazioni doganali (1/2)

Dal 9 settembre 2021 sono state aggiornate in TARIC le misure relative ai beni a duplice uso, introducendo i riferimenti al nuovo Regolamento. Sono stati, altresì, introdotti i nuovi codici per i certificati relativi ai beni da dichiarare in dogana, come autorizzazione all'esportazione di prodotti a duplice uso:

- X060 Aut. Individuale all'esportazione – Art. 12.1 Reg. (UE) 2021/821
- X061 AGEU EU001- All. II A – Art. 12.1.d Reg. (UE) 2021/821
- X062 AGEU EU002- All. II B – Art. 12.1.d Reg. (UE) 2021/821
- X063 AGEU EU003- All. II C – Art. 12.1.d Reg. (UE) 2021/821
- X064 AGEU EU004- All. II D – Art. 12.1.d Reg. (UE) 2021/821
- X065 AGEU EU005- All. II E – Art. 12.1.d Reg. (UE) 2021/821
- X066 AGEU EU006- All. II F – Art. 12.1.d Reg. (UE) 2021/821
- X067 AGEU EU007- All. II G – Art. 12.1.d Reg. (UE) 2021/821
- X068 AGEU EU008- All. II H – Art. 12.1.d Reg. (UE) 2021/821



L'aggiornamento del sistema: Nuovi codici per le licenze d'esportazione nelle dichiarazioni doganali (2/)

- X070Aut. Globale all'esportazione – Art. 12.1.b Reg. (UE) 2021/821
- X071 Aut. Generali Nazionali – Art. 12.6 Reg. (UE) 2021/821
- X072 Aut. al Transito di prodotti a duplice uso – Art. 7 Reg. (UE) 2021/821
- Y901 Dichiarazione di libera esportazione per prodotti a duplice uso



Partnership con il settore privato e outreach (1/2)

**INIZIATIVE PER INTENSIFICARE COLLABORAZIONE TRA
AUTORITA' COMPETENTI SM E STAKEHOLDERS DEL SETTORE**

Export Control Forum -
a Bruxelles alla fine di ogni anno

(Esportazioni, applicazione regolamento, criticità, iniziative e risultati)

Da ultimo: «Nuove regole e nuove sfide», 8 dicembre 2021

Line-up: europa.eu/!wmFP8x

Recording: europa.eu/!uYYhmQ



Ulteriori informazioni

Pagina web della DG TRADE sui controlli all'export di beni dual use:

<https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/>

Comunicato stampa su nuovo Regolamento per beni dual use:


<https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2297>

Video sui beni dual use e sul nuovo Regolamento:

(account Twitter DG TRADE - @Trade_EU):

https://twitter.com/Trade_EU/status/1326064712824610816

https://twitter.com/Trade_EU/status/1435909719693172737



Roberto Orlando

*Capo della Divisione
per i Materiali a Duplice Uso*

roberto.orlando@esteri.it

